

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION

Art. 1 (Principi generali)

1.1. La Fondazione garantisce l'osservanza dei seguenti principi:

- a) ricorso al reclutamento esterno esclusivamente nel caso in cui il personale aziendale sia insufficiente o inidoneo al raggiungimento dello scopo statutario, individuando i profili professionali più idonei a garantire l'efficace gestione della propria attività;
- b) pari opportunità di accesso all'impiego, senza alcun tipo di discriminazione come, a titolo esemplificativo, per ragioni di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale, condizione personale o sociale;
- c) adeguata pubblicità della selezione del personale e modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione e decentramento delle procedure di reclutamento;
- d) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- e) composizione delle Commissioni esaminatrici esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso;
- f) applicazione della disciplina vigente in materia di rapporti di lavoro e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

2.1. Il Regolamento disciplina le modalità di assunzione del personale per le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- b) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa vigente, per una durata massima di trentasei mesi;
- c) tirocinio formativo finalizzato all'assunzione, ad esclusione del tirocinio formativo di cui al successivo art. 9.4.

Art. 3 (Procedure di reclutamento)

3.1. La Fondazione individua il profilo professionale da selezionare mediante determina assunta dal Direttore, nell'ambito dei poteri conferitigli dallo Statuto e nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di reclutamento del personale.

3.2. Per le medesime ragioni, la Fondazione può selezionare personale anche per la costituzione di apposite graduatorie di idonei, distinte per profili professionali, aventi o meno la durata precisata nel relativo avviso, da cui attingere per esigenze che dovessero manifestarsi in futuro.

3.3. L'assunzione del personale può avvenire in base ad una delle seguenti modalità:

I. per titoli, con eventuale colloquio;

II. per esami;

III. per titoli ed esami.

Art. 4 (Avviso di selezione)

4.1. L'avviso di selezione, indetto dal Direttore, indica le seguenti informazioni:

a) requisiti generali (cittadinanza, età, titolo di studio, ecc.) e specifici (particolari titoli di studio e/o esperienze professionali pregresse, ecc.) richiesti ai candidati;

b) numero di candidati da ammettere in caso di preselezione;

c) numero di posti, categoria e relativo profilo professionale, con indicazione dei posti riservati per legge a favore di determinate categorie;

d) titoli di eventuale precedenza o preferenza;

e) modalità di selezione (se per titoli con eventuale colloquio, per esami oppure per titoli ed esami), con indicazione delle materie e del programma delle prove d'esame ove previste;

f) posizione da ricoprire, con sintetica descrizione delle mansioni da svolgere e con indicazione dell'inquadramento contrattuale e del CCNL da applicare;

g) costituzione di graduatoria e relativo periodo di validità;

h) tipologia di contratto da sottoscrivere all'esito della selezione;

i) termini e modalità di presentazione delle domande, con eventuali documenti prescritti per l'ammissione;

j) modalità e tempi di convocazione dei candidati;

k) cause di esclusione dalla selezione;

l) indicazione del Responsabile Unico del Procedimento;

m) ogni ulteriore informazione ritenuta opportuna dalla Fondazione.

4.2. La Fondazione si riserva, con apposito provvedimento del Direttore, la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, annullare o modificare l'avviso qualora pervenga un numero di candidature ritenuto insufficiente oppure qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto presupposta alla indizione della selezione.

4.3. Ove la selezione sia finalizzata alla individuazione di soggetti idonei all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, per sopravvenute esigenze della Fondazione, da inserire in un elenco o

graduatoria dalla quale poter attingere, non troveranno applicazione le disposizioni di cui al punto 6.1., lett. c) ed f), indicando l'avviso di selezione solo le mansioni ovvero i profili professionali ricercati.

4.4. Ove la selezione sia finalizzata alla individuazione di soggetti idonei all'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo di collaborazione, non troveranno applicazione le disposizioni di cui al punto 6.1., lett. c) ed f), e l'avviso indicherà:

a) il profilo e l'attività richiesta, con sintetica descrizione del tipo di prestazione ricercata.

Art. 5 (Commissione esaminatrice)

5.1. All'esame delle domande provvede una commissione di valutazione di volta in volta designata dal Direttore, con un numero minimo di 3 (tre) componenti. I membri della commissione interni o esterni alla Fondazione devono essere, avuto riguardo del posto da ricoprire, di comprovata esperienza e/o professionalità.

5.2. Ciascun membro della commissione, all'atto dell'accettazione della nomina, deve dichiarare di non avere rapporti di parentela, affinità o comunque di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con nessuno dei candidati. Qualora dovesse ricorrere l'esistenza di tale impedimento si procederà alla nomina di un nuovo membro in sostituzione.

5.3. La commissione provvede all'esame delle candidature e all'espletamento delle eventuali prove e/o audizioni, qualora possibile anche in via telematica (videoconferenza, teleconferenza o simili), nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione. I giudizi della commissione devono essere motivati e risultare da apposito verbale o relazione.

5.4. La commissione opera con la presenza di tutti i suoi membri e può avvalersi di un segretario, da nominarsi tra i dipendenti della Fondazione.

5.5. È ammessa la possibilità, nel caso di ricevimento di domande in numero elevato, di svolgere una preselezione. La preselezione può essere svolta anche dalla società o agenzia di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 6 (Esito della procedura)

6.1. La graduatoria stilata dalla Commissione, redatta in via decrescente al punteggio ottenuto, è approvata dal Direttore e pubblicata sul sito della Fondazione.

6.2. La graduatoria, come pubblicata, diviene definitiva ove non pervengano osservazioni dei partecipanti nei successivi 10 giorni. In tale ipotesi la graduatoria, come pubblicata o come modificata a seguito delle osservazioni pervenute, diverrà definitiva trascorsi ulteriori 10 giorni dal termine indicato nel precedente capoverso.

6.3. Ogni osservazione pervenuta successivamente al primo termine indicato non potrà essere utilmente considerata.

Art. 7 (Agenzie di lavoro)

7.1. Le procedure di selezione possono essere affidate, con determina del Direttore, anche ad agenzie di lavoro esterne specializzate nell'attività di reclutamento.

7.2. L'attività dell'agenzia di lavoro deve rispettare i principi di cui al presente Regolamento.

7.3. La Fondazione si riserva la facoltà di indicare all'agenzia, quale esperto, un proprio dipendente per la valutazione dei requisiti di competenza professionale dei candidati e/o può riservarsi la valutazione finale dei soggetti selezionati dall'agenzia stessa.

Art. 8 (Assunzione)

8.1. L'assunzione in servizio avviene con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale secondo le forme contrattuali di impiego previste dall'ordinamento e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Fondazione.

8.2. Il contratto a tempo determinato, che prevede l'apposizione di un termine di durata, potrà essere prorogato e/o trasformato a tempo indeterminato nei casi e nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

8.3. Il mancato possesso dei requisiti prescritti nell'avviso di selezione, al momento della costituzione del rapporto individuale di lavoro, costituisce motivo giustificato per la mancata sottoscrizione del contratto da parte della Fondazione.

8.4. Il collocamento in organico del personale selezionato è preceduto, qualora sia previsto nell'avviso di selezione, da un periodo di prova della durata indicata contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Fondazione.

8.5. La Fondazione, previa adeguata motivazione, può modificare l'inquadramento contrattuale senza indire una nuova procedura di selezione, sempreché il soggetto interessato a detta modifica sia stato individuato come idoneo attraverso una procedura di selezione ai sensi del presente Regolamento.

Art. 9 (Esclusioni)

9.1. Il presente Regolamento non si applica in presenza di comprovate ragioni di urgenza tecnico-organizzativa che non consentano di attendere i tempi delle procedure ivi indicate, nel qual caso la Fondazione potrà procedere ad assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, utilizzando ogni altro strumento consentito dalla normativa vigente ovvero attingendo da graduatoria esistente della Regione Calabria o dei suoi Enti strumentali, avente ad oggetto selezione di personale idoneo e coerente con il profilo ricercato dalla Fondazione.

In presenza di comprovate ragioni di urgenza tecnico-organizzativa la Fondazione, ove ne ricorrano le condizioni e la natura della prestazione, potrà sempre instaurare rapporti di collaborazione.

9.2 Il presente Regolamento non si applica, altresì, nelle ipotesi di tirocinio formativo e/o di orientamento e/o di stages effettuati tramite apposite convenzioni volte alla realizzazione di percorsi formativi di inserimento e sottoscritte con soggetti abilitati tra cui, a titolo esemplificativo, Centri per l'impiego, Direzioni provinciali del lavoro, Università, Scuole statali o private parificate, Enti di formazione privati, Centri di formazione e/o di orientamento pubblici o convenzionati, Cooperative sociali.

Art. 10 (Trattamento dei dati)

10.1. I dati e le informazioni che la Fondazione riceve dai candidati in occasione delle procedure di selezione o, comunque, ai fini dell'assunzione sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 (Entrata in vigore)

11.1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno stesso della sua approvazione. Dello stesso, e delle successive modifiche, viene data pubblicazione permanente sul sito web della Fondazione.